

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta dell'11 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 3 luglio 2001 un contratto di mutuo con la banca (di seguito, la "Banca Cedente").

Con atto del 17 novembre 2008 il ricorrente chiedeva ad altra banca (di seguito, la "Banca Cessionaria") la surrogazione nel contratto di mutuo.

La Banca Cessionaria trasmetteva tale richiesta alla Banca Cedente in data 3 dicembre 2008.

La Banca Cedente, con messaggio indirizzato alla Banca Cessionaria in data 5 dicembre 2008, riscontrava negativamente la richiesta comunicando l'inesistenza del nominativo del ricorrente.

A seguito di tale comunicazione la surrogazione non si perfezionava.

La Banca Cessionaria informava il ricorrente di ciò verbalmente, mentre la Banca Cedente non forniva alcuna comunicazione all'odierno ricorrente.

Nel mese di maggio 2009 il ricorrente si recava presso la Filiale di Brescia della Banca Cessionaria chiedendo, nuovamente, il perfezionamento della surroga.

Nessuna risposta perveniva dall'intermediario che non provvedeva a perfezionare la richiesta surroga.

Con reclamo presentato in data 3 settembre 2009, il ricorrente chiedeva sia alla Banca Cessionaria, sia alla Banca Cedente, di volergli risarcire i danni patiti a causa del mancato perfezionamento della surrogazione del mutuo.

Dichiarava, inoltre, di voler proseguire il rapporto contrattuale di mutuo con la Banca Cedente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La Banca Cedente, riscontrando il reclamo con lettera del 26 ottobre 2009, rilevava di aver ricevuto la richiesta di surroga da parte della Banca Cessionaria in data 3 dicembre 2008 e di aver negativamente replicato alla stessa in quanto i dati inseriti nella richiesta non risultavano corretti. Esponeva inoltre di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni in proposito e confermava la propria disponibilità ad effettuare l'operazione, previa formale richiesta da parte della Banca Cessionaria.

La Banca Cessionaria non dava seguito alle richieste del ricorrente.

Successivamente, in data 18 dicembre 2009, il ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo al Collegio di accertare l'inadempimento sia della Banca Cedente che di quella cessionaria in ordine alla richiesta di surrogazione del mutuo dallo stesso sottoscritta in data 17 novembre 2008, e non ancora perfezionata alla data di presentazione del ricorso, nonché di condannare entrambi gli intermediari al risarcimento dei danni patiti in misura pari ad euro 5.580,00 o nella maggiore o minore somma ed, infine, di voler annullare la richiesta di surroga del mutuo.

Con comunicazione del 28 dicembre 2009, la Segreteria Tecnica chiedeva al ricorrente di formulare il ricorso nei confronti di uno solo degli intermediari, ovvero di presentare due distinti ricorsi.

In data 20 gennaio 2010, il ricorrente provvedeva alla regolarizzazione delle domande, presentando due distinti ricorsi aventi il medesimo oggetto (petitum e causa petendi) nei confronti di entrambi gli intermediari.

La Banca Cedente, presentando le proprie controdeduzioni in data 22 gennaio 2010, chiedeva al Collegio il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente ed esponeva di aver respinto la richiesta di surrogazione del mutuo inviata dalla Banca Cessionaria, in data 3 dicembre 2008, in quanto i dati inseriti non risultavano corretti e che, nonostante avesse manifestato la propria disponibilità alla surroga previa ricezione di una formale richiesta in tal senso proveniente dalla Banca Cessionaria, non aveva tuttavia ricevuto alcuna successiva comunicazione a tal riguardo.

La Banca Cessionaria, con le controdeduzioni inviate in data 5 marzo 2010, chiedeva al Collegio di volersi respingere il ricorso in quanto non le era imputabile alcun inadempimento, avendo la stessa inserito la richiesta di surroga nell'apposita procedura di colloquio interbancario in data 25 novembre 2008 (e, quindi, solo otto giorni dopo la domanda del ricorrente) e di aver ricevuto riscontro dalla Banca Cedente in data 5 dicembre 2008 con esito "*diniogo per soggetto inesistente*".

Eccepiva, poi, di aver informato verbalmente il cliente e di aver preso atto, infine, della volontà manifestata dal cliente di proseguire nel rapporto contrattuale con la Banca Cedente.

DIRITTO

Con ricorso presentato in data 20 gennaio 2010, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario di accertare l'avvenuto inadempimento da parte della Banca Cedente in ordine alla richiesta di surrogazione del mutuo a favore della Banca Cessionaria, condannando l'Intermediario al risarcimento dei danni, dallo stesso quantificati nell'importo di euro 5.580,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Collegio annullando, infine, la domanda di portabilità del mutuo.

La Banca Cedente, con le controdeduzioni pervenute alla Segreteria in data 22 gennaio 2010, escludeva ogni propria responsabilità e chiedeva al Collegio di voler respingere le domande del ricorrente.

Il ricorso va parzialmente accolto.



Con riferimento alla prima domanda avanzata dal ricorrente, dagli adempimenti istruttori è emerso come la Banca Cedente, nel respingere la richiesta di surrogazione presentata dalla Banca Cessionaria abbia erroneamente comunicato l'inesistenza del nominativo del ricorrente.

La giustificazione della Banca Cedente, che i dati inseriti nella domanda del ricorrente non fossero corretti, è risultata, però, sfornita di prova in quanto la richiesta di surrogazione richiesta dal cliente non evidenziava alcuna anomalia.

Si è trattato, quindi, di un errore imputabile alla scarsa diligenza della Banca Cedente, errore che ha impedito il perfezionamento dell'operazione di surrogazione richiesta dal cliente.

La responsabilità della Banca Cedente emerge anche sotto un ulteriore profilo.

Con particolare riferimento all'operazione di surroga, occorre segnalare come l'Associazione Bancaria Italiana abbia indicato, allo scopo di ridurre i tempi e gli adempimenti connessi alla realizzazione delle operazioni di portabilità, un'apposita procedura interbancaria, sollecitando gli intermediari coinvolti a garantire la piena collaborazione nonché a trasmettere tempestivamente le informazioni richieste.

I predetti obblighi sono stati richiamati e specificati, altresì, nella Comunicazione della Banca d'Italia del 29 aprile 2008, nella quale viene evidenziata la necessità di porre la clientela in condizione di agire in modo consapevole e, soprattutto, informato.

Orbene, nel caso di specie, l'Intermediario ha comunicato al ricorrente di aver rigettato la richiesta di portabilità del mutuo presentata dalla Banca Cessionaria solamente in data 26 ottobre 2009, ovvero in occasione del riscontro del reclamo presentato dallo stesso e, quindi, quasi un anno dopo la richiesta di avvio della procedura di collaborazione interbancaria, presentata in data 17 novembre 2008.

Dunque, la Banca Cedente, con la propria condotta, ha violato gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, imposti in via generale dagli articoli 1175, 1337 e 1375 cod. civ.

Ed invero, secondo quanto precisato dalla Cassazione nella sentenza n. 1618 del 22 gennaio 2009 *"il principio di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato"*.

L'Intermediario, che ha comunicato con notevole ritardo al proprio cliente l'avvenuto rifiuto della richiesta di portabilità del mutuo, impedendo il perfezionamento della relativa procedura, è quindi tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cliente.

Tuttavia, il Collegio ritiene di non poter quantificare i danni subiti dal ricorrente in misura pari all'importo richiesto di 5.580,00 euro in quanto tale domanda è fondata sul disposto dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 2009 (che, nel caso di mancato perfezionamento della procedura di surrogazione nel mutuo entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di collaborazione da parte della banca cessionaria alla banca cedente, obbliga la banca cedente a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo), che non trova applicazione nel caso in esame in quanto entrato in vigore solamente in data 5 agosto 2009 e, quindi, successivamente alla domanda di surrogazione nel mutuo.

Ciò nonostante, considerata la scarsa diligenza dell'Intermediario, ritiene il Collegio che quest'ultimo debba risarcire i danni sofferti dal ricorrente che vengono quantificati, in via equitativa, in misura pari ad euro 1.400,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infine, con specifico riferimento alla domanda di annullamento della richiesta di portabilità del mutuo, il Collegio rileva l'inammissibilità della stessa in quanto così già disposto dagli stessi Intermediari.

Risulta infatti pacifica la circostanza che, in conformità alla volontà manifestata dal ricorrente nel reclamo inviato in data 3 settembre 2009, il contratto di mutuo fondiario sia rimasto acceso sempre presso la Banca Cedente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente il danno patito, liquidato in via equitativa in € 1.400,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO